

**ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE**

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO DI PROMOTIONE SOCIALE 1
ATTO REGISTRATO IL 4 DIC 2010 AL
N. 22764 ESATTI EURO 168,00

IL DIRETTORE

Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2010 in,
Rubiera, si sono riuniti i seguenti signori:

- BASOTTI ELVIO nato a Brescia il 09/01/1969 e
residente a Bedizzole (BS) in via E. Montale, 24 cf
BSTLVE69A09B157W

- BATTINO ANDREA VITERBO nato a Il Cairo il
23/12/1947 e residente a Sovicille (SI) in via
Strada Bagnaia, 10 Loc. Ancaino cf BTTNDR47T23Z336D

- CAVALAZZI MAURO BRUNO nato a Milano il 30/07/1952
e residente a Meldola (FC) in via Donizzetti, 4 cf
CVLMBR52L30F205B

- COSOLA PIERLUIGI nato a Firenze il 21/02/1957 e
residente a Firenze in via N. Stenone, 2 cf
CSLPLG57B21D612U

- ROMANELLI ELENA nata a Prato il 22/09/1965 e
residente a Sesto Fiorentino (FI) in via G. Puccini,
95 cf RMNLNE65P62G999K

- SCARAMELLA ROBERTO nato a Civitavecchia (RM) il
30/04/1965 e residente a S. Marinella (RM) in via
Aurelia, 185 cf SCRRRT65D30C773A



- VECCHI MARIAVITTORIA nata a Reggio Emilia il
01/04/1968 residente a Rubiera (RE) in via Canale
dell'Erba, 4 cf VCCMVT68D41H223J

I presenti chiamano a presiedere la riunione Elvio
Basotti, che a sua volta nomina Mariavittoria Vecchi
il segretario della riunione ed estensore del
presente verbale.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato i
presenti a farsi promotori della costituzione di una
associazione culturale e dà lettura dello statuto
sociale, che allegato sotto la lettera(A) fa parte
integrante del presente atto costitutivo.

I componenti di comune accordo, dopo ampia ed
approfondita discussione, stipulano e convengono
quanto segue:

Art. 1 - È costituita, ai sensi della legge 383/00,
fra i suddetti componenti, l'associazione culturale
di promozione sociale denominata "GHIROVAGANDO"

Art. 2 - L'associazione ha sede in Firenze.

Art. 3 - L'associazione non ha fini di lucro neanche
indiretto ed opera esclusivamente per fini di
solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti
principi: assenza di fine di lucro, democraticità
della struttura, elettività e gratuità delle cariche

sociali.

Lo spirito e la prassi si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Il tutto come meglio indicato e definito all'art. 4 dello Statuto

Art. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5 - L'associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo statuto sociale che ribadisce: l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali, la sovranità dell'assemblea dei soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, la libera e volontaria adesione all'associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai soci.

Art. 6 - I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio direttivo sia composto da n. 5 (cinque) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

- Presidente Basotti Elvio

- Vicepresidente e Tesoriere Scaramella Roberto

- Segretario Mariavittoria Vecchi

- Consiglieri Romanelli Elena e Cavalazzi Mauro


Art. 7 - Tutti i neominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

Art. 8 - Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello statuto dell'associazione, il Consiglio direttivo, suscettibili di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite assemblee dei soci.


Art. 9 - L'assemblea delibera di conferire al vicepresidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente statuto richieste in sede di registrazione.

Art. 10 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il Presidente






Il Segretario



Letto approvato e sottoscritto, ivi comprese le eventuali correzioni trascritte a penna

Gli intervenuti:



Allegato A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"GHIROVAGANDO"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1 Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'associazione di promozione sociale denominata GHIROVAGANDO.

L'associazione GHIROVAGANDO utilizzerà, in ogni comunicazione sociale, la locuzione associazione di promozione sociale.

ART. 2 L'Associazione ha sede legale in Firenze e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo. La variazione della sede legale non costituisce variazione dello Statuto e potrà essere deliberato dall'assemblea dei soci in sede ordinaria.

La durata dell'associazione è illimitata

ART. 3 L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio



regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in caso di necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

ART. 4 L'Associazione "GHIROVAGANDO" è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

In particolar modo l'Associazione si propone di:

- creare occasioni di aggregazione tra le persone, offrendo esperienze di immersione nella natura in cui siano favoriti l'incontro, l'accoglienza e la

convivenza;

- promuovere benessere, inteso in maniera complessiva, olistica, curando in modo particolare la cucina biologica con filiera corta, sostenendo il più possibile la produzione locale, e contemporaneamente educando le persone al consumo critico, alla riscoperta della sobrietà e del risparmio energetico, tutelando così l'ambiente;

- diffondere la cultura del camminare, e di forme di turismo che siano più responsabili, sostenibili, etiche, che rispettino le popolazioni locali, l'ambiente attraversato, e che contribuiscano a creare una cultura di solidarietà e di accettazione, valorizzando il territorio e la cultura locale;

- effettuare educazione ambientale in senso lato, anche coinvolgendo o proponendo progetti alle scuole e agli Enti Pubblici;

- avere e offrire un'attenzione alla disabilità e all'integrazione sociale.

Per raggiungere questi fini si utilizzano i seguenti mezzi:

- organizzazione di trekking, escursioni e periodi di vacanze in cui l'immersione nella Natura sia l'elemento prevalente;

- l'organizzazione di feste, convegni, la

pubblicazione di siti internet, riviste, newsletter, libri, e materiale multimediale;

- organizzazione di corsi legati al benessere;

- organizzazione di soggiorni;

- organizzazione di percorsi di educazione ambientale;

- partecipazione ad iniziative organizzate da altri.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi ispiratori e le finalità.

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli

associati.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

SOCI

ART. 5 Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART. 6 Per essere ammessi a socio è necessario presentare all'assemblea domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

I soci, possono essere:

Soci fondatori, le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro



fattiva opera nell'ambiente associativo.

Soci ordinari le persone fisiche che aderiscono attivamente alla vita dell'associazione e che versano una specifica quota stabilita dal Consiglio direttivo.

Soci onorari le persone fisiche o giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

ART. 7 I soci hanno il diritto di ricevere, all'atto dell'iscrizione, la tessera sociale che ha validità per l'anno solare in corso, di usufruire dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

ART. 8 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 9 La qualifica di socio viene automaticamente meno all'inizio di ogni anno solare salvo rinnovo della quota associativa.

La qualità di socio si perde, inoltre, per:

- decesso;

- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

- espulsione: il Consiglio direttivo delibera l'espulsione, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere

i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Segretario;
- e) Il Vicepresidente;
- f) Il Tesoriere.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ART. 11 L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'assemblea ha, il compito:

- di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

La comunicazione della convocazione deve essere

effettuata almeno quindici giorni prima della riunione mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione e via posta elettronica. Tale comunicazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata.

ART. 12 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può presentare una sola delega.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ART. 13 Ogni Socio ha diritto ad un voto.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno



dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal

Presidente.

ART. 14 L'Assemblea:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico finanziario annuale
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART. 15 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici. L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro

nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

ART. 17 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo :

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni

dell'Assemblea;

- assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente;

- predispone il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea;

- delibera circa la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

- vigila sulle strutture e sui servizi dell'associazione;

- determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati.

Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più



consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

ART. 18 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 19 Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente/Tesoriere ed il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli

aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

ART. 20 Al Tesoriere spetta il compito di supervisionare la regolare tenuta ed aggiornamento dei libri contabili e la predisposizione del bilancio dell'associazione.

Le funzioni di Tesoriere sono cumulabili con quelle di Presidente, Segretario, Vicepresidente.

ART. 21 Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

ART. 22 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a

riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente o altro consigliere delegato.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- da sovvenzioni; donazioni, lasciti o successioni;
- da eventuali contributi straordinari;
- dagli avanzi di gestione;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 24 Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per



la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

ART. 25 Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci e ne può essere richiesta copia dai singoli soci.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

ART. 26 Per raggiungere i fini sociali, l'associazione può costituire dei gruppi di soci sul territorio, con dimensione locale. La loro attività può consistere nell'organizzare escursioni ed altre attività inerenti agli scopi sociali: incontri, conferenze. L'attività di tali gruppi locali è svolta a titolo volontario da soci dell'Associazione.

Esiste un regolamento che descrive le modalità organizzative di tali gruppi.

MODIFICHE STATUTORIE

ART. 27 Questo statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria con il settantacinque per cento dei soci intervenuti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la filosofia e il Regolamento interno e con la legge

italiana.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei soci presenti.

ART. 29 In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla legge n. 383 del 07 dicembre 2000 e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.